

# COMUNE DI SAN MAURO MARCHESATO

(Provincia di Crotone)

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N° 4 DEL 28.03.2017

**OGGETTO: Approvazione tariffe della componente TASI anno 2017.  
CONFERMA.**

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 16,00 nella sede delle adunanze consiliari nel palazzo comunale in Via San Rocco, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio Comunale, convocato con avvisi prot. n.942 del 22.03.2017, in sessione straordinaria, in prima convocazione.

Risultano presenti i Consiglieri sotto indicati:

| <i>CONSIGLIERI COMUNALI</i>    | <i>PRESENTE</i> |
|--------------------------------|-----------------|
| 1) BARBUTO Carmine             | Si              |
| 2) POERIO Raffaele             | Si              |
| 3) CERALDI Antonio             | Si              |
| 4) DE LORENZO Americo          | Si              |
| 5) CORABI Mariangela           | Si              |
| 6) ARCURI Graziella            | Si              |
| 7) COSCO Antonio               | Si              |
| 8) CARVELLI Pantaleone         | Si              |
| 9) RAJANI Levino Michele Mario | Si              |
| 10) DE MIGLIO Domenica         | Si              |
| 11) CORIGLIANO Francesco       | No              |
| <b>Tot.</b>                    | <b>10</b>       |

Assiste alla seduta il Segretario Comunale sig. Francesco Pugliese essendo legale il numero degli intervenuti (10 su 11), il sig. Carmine BARBUTO nella qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”*;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

**VISTO** l'art. 5, comma 11, del D.L. 244/2016 con il quale viene stabilito che per l'approvazione della deliberazione del bilancio annuale di previsione 2017 – 2019 degli enti locali, di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, **il termine** è stato prorogato al 31 marzo 2017 ;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

RICHIAMATO il regolamento comunale IUC, al cui interno è disciplinato il Tributo per i servizi indivisibili, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 5.8.2014, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147 e successivamente modificato ed integrato con deliberazione C.C.n. 5 del 28 aprile 2015;

RILEVATO che il comma 14 dell'articolo 1 della Legge di stabilità 2016 ha apportato in materia di tasi le riportate modifiche sull'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , ai seguenti commi:

a) - al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono state sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) - il comma 669 è stato completamente sostituito dal seguente: “ **«669.** Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, **ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale**, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

c) al comma 678 sono stati aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento»;

d) al comma 681 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo»;

e) al comma 688, le parole: «21 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «termine perentorio del 14 ottobre».

Che, inoltre, il comma 53 dell'articolo 1 della Legge di stabilità 2016, con decorrenza 1.1.2016 ha stabilito che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ( 2,00 x mille) ai sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento»

Rilevato, altresì, che nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale del 70%, così come stabilito dall'articolo 50 del vigente regolamento comunale TASI;

- Che in base all'articolo 9 bis del D.L. n. 47/2014, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n. 80 (in G.U. 27/05/2014, n. 121), a partire dall'anno 2015 sull'unità immobiliare considerata direttamente adibita ad abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, sia sulla Tari che sulla Tasi si applica la misura ridotta di due terzi;

TENUTO CONTO che:

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;
- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- che l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, ha introdotto il blocco dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che «al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015» e che «la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il

- predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»;
- che il comma 42, lettera a) dell'articolo 1 della legge di stabilità 2017 ha prorogato di un ulteriore anno le disposizioni di cui al precedente punto, relative al blocco dell'aumento dei tributi locali;
- che l'art. 1, comma 28 L. 208/2015, ha previsto, in materia di TASI, per l'anno 2016 la facoltà di mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, la maggiorazione della TASI in un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l'anno 2015;
- che il comma 42, lettera b) ha previsto che: “ per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016” ;

RILEVATO che:

- Il comma 683, della predetta Legge di stabilità 2014, prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI e' diretta;

- per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

- con la delibera di approvazione delle aliquote deve anche provvedere all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi coperti da tributo; -che, pertanto, il tributo viene destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare nella misura nella misura originariamente stabilita (deliberazione cc n. 21 del 5.8.2014) seguente le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2017:

**aliquota TASI nella misura del 2,0 per mille per le sole unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale e pertinenze della stessa,**

**Aliquota nella misura del 1,00 per mille per tutte le altre tipologie di fabbricati ed aree edificabili;**

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: “A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e

*delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;*

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, prot. n. 2472 del 29 gennaio 2016;

VISTA la legge di stabilità per l'anno 2017 ;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario;

Con voti favorevoli n. 08, contrari n. 01 (cons. De Miglio) ed astenuti n.01 (cons. Rajani) legalmente resi ,

## **D E L I B E R A**

**1) di confermare la seguente determinazione delle aliquote per l'applicazione della Tassa sui Servizi Indivisibili “TASI” per l'anno 2017:**

- **aliquota TASI nella misura del 2,0 per mille per le sole unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale e pertinenze della stessa,**
- **Aliquota nella misura del 1,00 per mille per tutte le altre tipologie di fabbricati ed aree edificabili;**

2) Di confermare per il 2017 le detrazioni d'imposta.

**3) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2017 ;**

**4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 5.8.2014 e successivamente modificato ed integrato con deliberazione C.C.n. 5 del 28 aprile 2015;**

5) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ;

6) Di demandare alla responsabile del servizio d.ssa Vittoria Barone tutti gli adempimenti discendenti dal presente atto, ivi compresa la pubblicazione come per legge e l'invio al MEF come in premessa.

7) di dichiarare, con successiva e separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 ;

Il presente verbale viene così sottoscritto

**IL SINDACO**

*F.to: Avv. Carmine Barbuto*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*F.to: Dr. Francesco Pugliese*

---

**PARERI ED ATTESTAZIONI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 267 ART.49 DEL 18/08/2000**

=====

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49, comma 1, del decreto legislativo n.267 del 18/08/2000.

Il Responsabile del Servizio  
F.to: Dott.ssa Vittoria Barone

---

*ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE*

Si certifica che copia della presente delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire dal 04.04.2017.

**Il Responsabile del Procedimento**  
**F.to: Dr.ssa Vittoria Barone**

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
S. MAURO M.TO 04.04.2017

Il Responsabile del Servizio  
Dott.ssa Vittoria Barone